

Circolare n. 285 – “Disposizioni di vigilanza per le banche” - 14° aggiornamento del 24 novembre 2015. Requisito di Copertura della Liquidità e Indice di Leva Finanziaria

1. Premessa

Lo scorso 17 gennaio sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea il Regolamento delegato della Commissione n. 61/2015 in materia di Requisito di Copertura della Liquidità (*Liquidity Coverage Requirement - LCR*) per le banche e il Regolamento delegato della Commissione n. 62/2015 in materia di indice di leva finanziaria (*Leverage Ratio - LR*) per le banche e le imprese di investimento.

Il nuovo requisito in materia di liquidità – applicabile solo alle banche su base sia individuale sia consolidata – è entrato in vigore il 1° ottobre 2015. Tale disciplina integra e, in parte, modifica la disciplina in materia di rischio di liquidità contenuta nel Regolamento n. 575/2013 (CRR), che prevedeva esclusivamente obblighi di natura segnaletica.

La disciplina introdotta dal Regolamento delegato in materia di leva finanziaria è entrata in vigore a partire dal 1° gennaio 2015. Il Regolamento – in linea con il CRR che prevede solo obblighi di segnalazione – non introduce un requisito obbligatorio, ma allinea le regole di calcolo dell’indice alle previsioni del Comitato di Basilea del gennaio 2014.

Come il CRR, anche i Regolamenti delegati – direttamente applicabili negli ordinamenti degli Stati membri dell’Unione europea – prevedono alcune opzioni per l’attuazione della nuova regolamentazione, il cui esercizio è rimesso agli Stati Membri e/o alle autorità competenti per la vigilanza.

Con l’emanazione del 14° aggiornamento della Circolare n. 285/2013 i Capitoli 11 “Liquidità” e 12 “Indice di leva finanziaria” sono modificati per tenere conto delle innovazioni apportate al quadro normativo dai Regolamenti delegati in parola.

In particolare, le disposizioni indicano le modalità con cui sono esercitate le discrezionalità previste dai Regolamenti delegati rientranti nella competenza della Banca d’Italia, tenuto conto dell’avvio del Meccanismo di Vigilanza Unico.

Al riguardo, si precisa che, nei casi in cui l’esercizio della discrezionalità è attribuito allo Stato membro, la Banca d’Italia ha esercitato la discrezionalità nell’ambito dei poteri di vigilanza regolamentare ad essa attribuiti dal d.lgs. 385/1993 (Testo Unico Bancario – TUB) (1). Le relative disposizioni trovano, pertanto, applicazione nei confronti di tutte le banche autorizzate in Italia, indipendentemente dall’autorità competente per la vigilanza.

Nei casi in cui la disciplina comunitaria rimette l’esercizio della discrezionalità all’autorità competente per la vigilanza, le scelte effettuate dalla Banca d’Italia aventi valenza generale (2) trovano applicazione nei confronti delle banche diverse da quelle sottoposte alla supervisione diretta della Banca Centrale Europea (*less significant institutions - LSI*) (3) e, fino a diversa indicazione da parte di quest’ultima, anche alle banche soggette alla sua supervisione diretta (*“significant institutions - SI”*).

(1) Cfr. Inoltre il Considerando n. 34 del RMVU.

(2) Ad esempio, nel caso del trattamento del *trade finance* (cfr. infra, par. 2.1) e nel caso della discrezionalità prevista dall’art. 24, par. 5 RD, per i depositi al dettaglio.

(3) Cfr. Regolamento del Consiglio (UE) n. 1024/2013 (RMVU).

Resta chiaramente ferma la competenza della Banca Centrale Europea nei confronti delle banche *significant* per le discrezionalità il cui esercizio richiede una valutazione caso per caso (di norma effettuata nell'ambito di appositi procedimenti amministrativi) (4).

Nell'esercizio delle discrezionalità di propria competenza la Banca d'Italia ha comunque assicurato il necessario coordinamento con la Banca Centrale Europea. Le presenti disposizioni potranno tuttavia essere riviste in relazione a scelte diverse eventualmente effettuate dalla Banca Centrale Europea per gli ambiti di propria competenza, con l'obiettivo di perseguire l'armonizzazione delle regole e garantire il *level playing field* nel mercato bancario europeo.

La proposta di revisione della circolare è stata sottoposta a consultazione pubblica; come di consueto, sono pubblicati sul sito web della Banca d'Italia il resoconto della consultazione e le osservazioni pervenute per le quali non è stata richiesta la riservatezza.

È stato, inoltre, modificato il Capitolo "Ambito di applicazione" delle Disposizioni introduttive della Circolare, al fine di allinearne il contenuto, avente carattere ricognitivo, alle modifiche nel frattempo intervenute nella disciplina di riferimento.

Da ultimo, nei Capitoli 3 e 7 della Parte Prima, Titolo I della Circolare, i riferimenti alla Divisione Costituzioni sono stati aggiornati a seguito del parziale riassetto che ha interessato l'organizzazione interna della Banca d'Italia con la costituzione dell'Unità di Risoluzione e gestione delle crisi.

Di seguito si illustrano le principali scelte normative effettuate e le disposizioni transitorie adottate. Da ultimo si forniscono alcune precisazioni sulla disciplina in materia di liquidità applicabile alle imprese di investimento.

2. Profili generali ed esercizio delle discrezionalità

La struttura dei Capitoli 11 "Liquidità" e 12 "Indice di leva finanziaria" resta sostanzialmente inalterata; le norme sono state integrate con le relative discrezionalità esercitate dalla Banca d'Italia. Nei casi in cui le scelte effettuate dalla Banca d'Italia trovano applicazione nei confronti esclusivamente delle banche diverse da quelle sottoposte alla supervisione diretta della Banca Centrale Europea (LSI), per assicurare la fruibilità delle disposizioni, gli adempimenti richiesti a queste ultime sono stati inseriti in un apposito allegato al Capitolo di pertinenza.

È stato inoltre aggiornato l'elenco dei procedimenti amministrativi, per allinearlo alle disposizioni dei Regolamenti delegati. Tale elenco aggiornato è altresì allegato al presente atto d'emanazione con indicazione dei termini e delle Unità Organizzative Responsabili (Allegato 1). In proposito, si fa presente che resta fermo quanto previsto dal Provvedimento della Banca d'Italia del 4 novembre 2014 "Entrata in funzione del *Single Supervisory Mechanism*. Effetti sui procedimenti amministrativi di vigilanza di competenza della Banca d'Italia", in base al quale le disposizioni in materia di procedimenti amministrativi sono applicabili in quanto compatibili con il Regolamento UE n. 1024/2013 e con il Regolamento UE n. 468/2014.

2.1. Requisito di copertura della Liquidità - LCR

Deroga all'applicazione del LCR su base individuale – Tenuto conto della stretta integrazione prevista dal TUB per il gruppo bancario, in continuità con le scelte effettuate dalla Banca d'Italia al momento dell'attuazione delle regole di liquidità contenute nel CRR, si riconosce alle società aventi sede in Italia appartenenti al medesimo gruppo bancario la

(4) Ad esempio, nel caso dell'autorizzazione alla deroga dell'applicazione del LCR su base individuale.

possibilità di derogare all'applicazione del LCR su base individuale, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 8, par. 1 e 2 CRR (cd. "waiver domestico"). L'accertamento delle condizioni richiamate è effettuato nell'ambito del procedimento di iscrizione all'albo dei gruppi bancari (5).

Nel rispetto della ripartizione di competenze tra la Banca Centrale Europea e la Banca d'Italia, disciplinata dal RMVU, la previsione in parola è applicabile solo nei confronti delle banche soggette alla supervisione diretta della Banca d'Italia (LSI).

Trattamento delle esposizioni per trade finance – È esercitata l'opzione che prevede l'applicazione di un tasso di deflusso del 5% ai prodotti fuori bilancio relativi al finanziamento al commercio (*trade finance*) di cui all'art. 429 e all'allegato I CRR, confermando il trattamento attualmente applicato da tutte le banche italiane in attuazione del CRR (6).

2.2. *Indice di leva finanziaria*

Esclusione dal calcolo dell'indice di leva finanziaria delle esposizioni verso società del medesimo gruppo bancario di appartenenza aventi sede in Italia – L'esclusione dal calcolo dell'indice di leva finanziaria delle esposizioni nei confronti dei soggetti aventi sede nello stesso Stato Membro e appartenenti al medesimo gruppo bancario è riconosciuta in via generale a tutti i gruppi bancari italiani (SI e LSI) (7) che beneficiano del trattamento prudenziale di favore delle esposizioni infra-gruppo previsto ai fini del rischio di credito (art. 113(6) del CRR). In linea con l'approccio adottato per il rischio di credito, l'accertamento del rispetto delle condizioni per l'esclusione è effettuato nell'ambito del procedimento di iscrizione all'albo dei gruppi bancari (8).

3. **Disposizioni transitorie**

Con riferimento al regime transitorio per l'applicazione del LCR, in base all'art. 38, par. 2 del Regolamento Delegato sul LCR, non è esercitata la discrezionalità che consente agli Stati Membri o alle autorità competenti di imporre alle banche un LCR più elevato di quello previsto dal paragrafo 1 del medesimo articolo.

Pertanto, per ciascun anno del periodo transitorio, il requisito che tutte le banche autorizzate in Italia (SI e LSI) devono rispettare è pari al:

- a) 60% nel periodo dal 1° ottobre 2015 al 31 dicembre 2015;
- b) 70% nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016;
- c) 80% nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017;
- d) 100% nel periodo dal 1° gennaio 2018.

(5) Per i soggetti aventi sede in Italia che, alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, risultino già iscritti nell'albo dei gruppi, la deroga ha effetto dall'entrata in vigore del presente aggiornamento senza necessità di ulteriori formalità. Resta ferma la possibilità per la Banca d'Italia di richiedere informazioni e documenti volti a comprovare il rispetto delle condizioni previste dall'art. 8, par. 1 CRR, con particolare riferimento ai contratti di cui all'art. 8, par. 1, lett. c) CRR. La deroga è subordinata alla presentazione di un'apposita istanza in caso di iscrizione di nuovi gruppi o variazione della composizione di gruppi esistenti.

(6) Cfr. Circ. n. 285/2013, Parte Seconda, Capitolo 11, Sezione III, Par. 2.

(7) Per le banche SI fino a eventuale diversa indicazione della Banca Centrale Europea.

(8) Per i soggetti aventi sede in Italia che, alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, risultino già iscritti nell'albo dei gruppi bancari, la deroga ha effetto dall'entrata in vigore del presente aggiornamento senza necessità di ulteriori formalità. Resta ferma la possibilità per la Banca d'Italia di richiedere informazioni e documenti volti a comprovare il rispetto delle condizioni previste dall'art. 429, par. 7 CRR.

4. SIM e Gruppi di SIM

Il Regolamento Delegato n. 61/2015 in materia di LCR non si applica alle imprese di investimento, che non sono pertanto interessate dalle modifiche apportate al Capitolo 11 della Circolare.

Di conseguenza, ogni eventuale richiamo che la disciplina applicabile alle SIM o ai gruppi di SIM faccia alle previsioni del Capitolo 11 “Liquidità” della Circolare deve intendersi riferito alla versione delle disposizioni precedente al presente aggiornamento.

Coerentemente con l’ambito di applicazione del Regolamento delegato in materia di leva finanziaria, le SIM e i gruppi di SIM sono invece soggetti alle previsioni in materia ora introdotte nel Capitolo 12 della Circolare. Come accennato, tali previsioni incidono esclusivamente sulle modalità di compilazione delle segnalazioni sull’indice di leva finanziaria, introdotte anche per le SIM dal CRR.

Con apposita comunicazione sono forniti alle SIM e ai gruppi di SIM chiarimenti sugli impatti del presente aggiornamento sulla disciplina ad essi applicabile. La comunicazione è disponibile sul sito internet della Banca d’Italia.

5. Entrata in vigore

Le disposizioni del presente aggiornamento entrano in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione sul sito informatico della Banca d’Italia. Da tale data le disposizioni del Capitolo 11 nella versione in vigore prima del presente aggiornamento non sono più applicabili alle banche e ai gruppi bancari e restano in vigore solo per le SIM e i gruppi di SIM.

LEGENDA

Nel presente elenco sono utilizzate le seguenti abbreviazioni:

CRR	Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012
RD	Regolamento Delegato della Commissione (UE) n. 61/2015 del 10 ottobre 2014 che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il requisito di copertura della liquidità per gli enti creditizi
Servizio RAM	Servizio Regolamentazione e analisi macroprudenziale
Servizio SB1	Servizio Supervisione bancaria 1
Servizio SB2	Servizio Supervisione bancaria 2
Servizio SIF	Servizio Supervisione intermediari finanziari

Nel rispetto di quanto previsto dal Provvedimento della Banca d'Italia del 4 novembre 2014 “Entrata in funzione del *Single Supervisory Mechanism*. Effetti sui procedimenti amministrativi di vigilanza di competenza della Banca d'Italia”, i termini e le modalità previste per i procedimenti amministrativi sotto indicati sono applicabili in quanto compatibili con il Regolamento UE n. 1024/2013 e con il Regolamento UE n. 468/2014

	PROCEDIMENTO	UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE	TERMINE (giorni/mesi)	FONTE NORMATIVA
	Requisito di Copertura della Liquidità			
1	Autorizzazione alla deroga dell'applicazione su base individuale del Requisito di Copertura della Liquidità e/o degli altri requisiti di cui alla Parte Sei CRR, qualora gli enti del sottogruppo di liquidità siano autorizzati in Italia	RAM/SB1/SB2/ Filiale	120 giorni	Art. 8, parr. 1 e 2 CRR; art. 2, par, 2 RD
2	Autorizzazione alla deroga dell'applicazione su base individuale del Requisito di Copertura della Liquidità e/o degli altri requisiti di cui alla Parte Sei CRR, qualora gli enti del sottogruppo di liquidità siano autorizzati in più Stati membri	SB1/SB2/ Filiale	6 mesi	Art. 8, parr. 1 e 3 e art. 21 CRR
4	Autorizzazione alla deroga dell'applicazione su base individuale dell'art. 86 CRD IV per le banche del sottogruppo di liquidità qualora siano state autorizzate alla deroga di cui all'art. 8, parr. 1 o 2 CRR	SB1/SB2/ Filiale	6 mesi	Art. 8, par. 5, CRR
5	Applicazione di limiti o requisiti di diversificazione alla composizione delle attività liquide	SB1/SB2/ Filiale	90 gg.	Art. 8, par. 1, RD
6	Divieto di utilizzare congiuntamente entrambe le modalità di controllo delle attività liquide da parte della funzione di gestione della liquidità previste dall'art. 8, par. 3, lett. a) e b) RD	SB1/SB2/ Filiale	90 gg.	Art. 8, par. 3, lett. c), RD

	PROCEDIMENTO	UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE	TERMINE (giorni/mesi)	FONTE NORMATIVA
7	Applicazione di limiti alla porzione di deflussi di cassa netti denominati in una determinata valuta che può essere coperta con attività liquide denominate in una valuta diversa nell'ambito degli interventi correttivi di cui alla Parte Prima, Titolo III, Capitolo 1, Sezione III, paragrafo 5 della Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 "Disposizioni di vigilanza per le banche"	SB1/SB2/ Filiale	90 gg.	Art. 8, par. 6 RD
8	Divieto di utilizzare i soggetti terzi previsti dall'art. 15, par. 4 RD per il calcolo e la segnalazione dei coefficienti di scarto per le azioni o quote di OIC	SB1/SB2/ Filiale	90 gg.	Art. 12, par. 4 RD
9	Autorizzazione all'applicazione ai depositi al dettaglio coperti da uno schema di garanzia di un paese terzo equivalente a quello previsto dall'art. 24, par. 1 RD, di un tasso di deflusso del 3%	SB1/SB2/ Filiale	120 gg.	Art. 24, par. 6 RD
10	Applicazione ai depositi al dettaglio di un tasso di deflusso più elevato di quelli previsti dall'art. 25 RD	SB1/SB2/ Filiale	90 gg.	Art. 25, par. 3 RD
11	Autorizzazione all'applicazione di un trattamento preferenziale ai flussi inter-dipendenti	SB1/SB2/ Filiale	120 gg.	Art. 26 RD
12	Autorizzazione all'utilizzo di percentuali preferenziali di deflusso e/o afflusso per specifici rapporti infragruppo per banche autorizzate in Italia	SB1/SB2/ Filiale	120 gg.	Art. 422, par. 8 CRR e Art. 29, par. 1 RD; Art. 425, par. 4 CRR e Art. 34, par. 1 RD
13	Autorizzazione all'utilizzo di percentuali preferenziali di deflusso e/o afflusso per specifici rapporti infragruppo per banche autorizzate in Italia e altri Stati membri	SB1/SB2/ Filiale	6 mesi	Art. 422, par. 9, CRR e Art. 29, par. 2 RD; Art. 425, par. 5 e Art. 20 CRR e Art. 34, par. 2 RD

	PROCEDIMENTO	UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE	TERMINE (giorni/mesi)	FONTE NORMATIVA
14	Autorizzazione all'esenzione totale o parziale dal limite del 75% degli afflussi per banche specializzate nei casi previsti dall'art. 33, parr. 3-5 RD	SB1/SB2/ Filiale	120 gg.	Art. 33, parr. 3-5 RD
	Indice di leva finanziaria			
15	Autorizzazione all'esclusione dal calcolo dell'indice di leva finanziaria delle esposizioni verso società del medesimo gruppo di appartenenza aventi sede in Italia	RAM/SB1/SB2/SIF/ Filiale	120 gg.	Art. 429, par. 7 CRR
16	Autorizzazione all'esclusione dal calcolo dell'indice di leva finanziaria delle esposizioni che rispettano i requisiti previsti dall'art. 429, par. 14 CRR.	SB1/SB2/SIF/ Filiale	120 gg.	Art. 429, par. 14 CRR